

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2019 del 30 dicembre 2019

Iniziative dirette della Giunta regionale per lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell'ambito del territorio regionale. Approvazione Avviso pubblico per l'apertura dei termini per la presentazione delle proposte progettuali per l'anno 2020. Legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, art. 11.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'Avviso pubblico per l'apertura dei termini, per l'anno 2020, per la presentazione di proposte progettuali a valere sulla Legge regionale n. 51/1984.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali" ha tra le proprie finalità la promozione, lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell'ambito del territorio regionale.

In particolare, l'art. 11 della succitata legge regionale prevede che, per il raggiungimento delle finalità della legge in parola, la Regione promuova direttamente iniziative culturali attinenti la storia e la tradizione veneta, a sostegno di Enti e Istituzioni di riconosciuta importanza culturale nell'ambito del suo territorio, e favorisca iniziative e attività culturali realizzate da Enti locali singoli o associati, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Cooperative senza fine di lucro, così come definiti nell'articolo 5 della legge stessa.

La promozione delle iniziative culturali di cui trattasi si attua anche mediante una compartecipazione finanziaria dell'Amministrazione regionale alla realizzazione di attività rientranti nell'ambito di proposte progettuali formulate dai soggetti indicati al punto precedente, ritenute di particolare interesse culturale e rilevanza per il territorio, sulla base delle motivazioni esplicitate di volta in volta nei provvedimenti di approvazione delle iniziative a diretta partecipazione regionale.

Nell'ambito di un processo volto ad affermare il principio della trasparenza dell'azione amministrativa e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 12 della Legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 1 dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi", la Giunta regionale ha provveduto, con propria deliberazione n. 464 del 6 aprile 2017 ad individuare ed approvare i criteri sulla base dei quali viene determinata la partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative culturali di cui all'art. 11 della Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 51 e contestualmente a definire le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti proponenti.

Con il presente provvedimento, ferma restando la validità dei criteri di valutazione già individuati ed approvati con la succitata DGR n. 464/2017, il relatore propone di procedere all'apertura dei termini per la presentazione di proposte progettuali in relazione alla programmazione delle attività riferite all'anno 2020, in risposta all'avviso pubblico di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale è parte integrante e sostanziale; i termini per la presentazione delle proposte progettuali vengono modificati, rispetto a quanto previsto dalla sopracitata deliberazione, fissandoli nelle date dal 1° gennaio al 29 febbraio e dal 1° marzo al 31 luglio 2020, per consentire una programmazione tempestiva delle iniziative da inserire nel quadro complessivo degli interventi diretti regionali in materia di sviluppo, diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell'ambito del territorio regionale. Le istanze che dovessero pervenire anteriormente al 1° gennaio 2020 non verranno tenute in considerazione.

Alla scadenza di ciascun termine indicato, sulla base dei criteri predeterminati verrà condotta l'attività istruttoria finalizzata all'individuazione da parte della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, delle proposte di interesse regionale alla cui realizzazione la Regione partecipa attraverso una compartecipazione finanziaria.

La Giunta regionale potrà procedere alla riapertura dei termini qualora, a seguito dell'approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute alle scadenze prestabilite, le risorse finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.

Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il primo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute entro la scadenza del 29 febbraio 2020 potranno essere finanziate con i successivi provvedimenti a condizione che vi siano risorse disponibili.

Il relatore pertanto propone di procedere all'apertura dei termini, come sopra individuati, per la presentazione di proposte progettuali che soggetti pubblici e privati vorranno presentare all'attenzione dell'Amministrazione regionale, per la realizzazione condivisa di iniziative per lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell'ambito del territorio regionale, in risposta all'avviso pubblico di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale è parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 11 della L.R. n. 51 del 5.9.1984;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022;

VISTA la DGR n. 1716 del 29/11/2019 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

VISTA la deliberazione n. 464 del 6 aprile 2017;

CONDIVISE le valutazioni espresse in premessa;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare l'avviso pubblico di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'apertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali a valere sulla Legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 art. 11, a far data dall'1 gennaio 2020, fissando quali termini per la presentazione delle proposte progettuali per lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell'ambito del territorio regionale, le date dal 1° gennaio al 29 febbraio 2020 e dal 1° marzo al 31 luglio 2020;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione graverà sul capitolo n. 100749 "Trasferimenti per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (L.R. 05/09/1984, n. 51)" del bilancio regionale di previsione 2020-2022, in gestione alla Direzione Beni Attività culturali e Sport, che potrà essere implementato nella sua disponibilità con successivi atti;

4. di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.